

*Area Lavoro e Relazioni Industriali*

**Alle Aziende associate  
che applicano il CCNL Confimi Impresa  
Meccanica per la piccola e media  
industria metalmeccanica e della  
installazione di impianti  
Loro sedi**

**Ravenna, 18 novembre 2020**

**OGGETTO: CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA 22/07/16 - ACCORDO "PONTE"  
DEL 17 NOVEMBRE 2020 - INDICAZIONI OPERATIVE E IMPEGNI  
DELLE PARTI**

Informiamo le Imprese associate che ieri, 17 novembre 2020, CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto con FIM-CISL e UILM-UIL l'accluso verbale di accordo, propedeutico al prossimo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 maggio 2019 e attualmente in regime di ultrattività, con l'obiettivo di evitare iniziative unilaterali e/o di procedere ad azioni dirette, tra l'altro in un momento molto delicato, come l'attuale.

In particolare, le Parti hanno:

- concordato di tenere monitorata la situazione creatasi per effetto della pandemia nell'intero comparto meccanico, per poter definire al meglio il rinnovo contrattuale compatibilmente alle nuove esigenze di contesto;
- confermato la volontà di raggiungere il rinnovo contrattuale in tempi brevi (è già stato calendarizzato in tal senso un incontro per il prossimo 2 dicembre);
- convenuto sulla necessità di predisporre misure d'urgenza che prevedano l'individuazione di strumenti utili ed esigibili per il mantenimento e lo sviluppo del sistema manifatturiero, anche, per quanto possibile, attraverso un giusto equilibrio nella contrattazione prevista ai vari livelli;
- concordato la necessità di una semplificazione interpretativa del CCNL, anche per prevenire ed evitare inutili, defatiganti incomprensioni e/o contenziosi;
- assunto l'impegno, in fase di rinnovo del CCNL, a concordare i valori economici a definizione di ogni eventuale rivendicazione riguardante la vacanza contrattuale.

In sede di confronto è stato definito quanto segue per la parte economica e normativa del CCNL in vigore, tenuto conto, come sopra ricordato, che il Contratto Collettivo, unico nel settore, non ha previsto volutamente elementi di automatismo, soprattutto legati al periodo successivo alla scadenza.

➤ **MINIMI TABELLARI**

I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell'Elemento distinto della retribuzione, ragguagliati a mese, **con decorrenza 1 giugno 2020**, sono quelli riportati nella tabella che segue.

Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare.

Minimi tabellari dall'1 giugno 2020

| categoria | minimo   |
|-----------|----------|
| 9^        | 2.555,05 |
| 8^        | 2.298,21 |
| 7^        | 2.113,00 |
| 6^        | 1.969,07 |
| 5^        | 1.835,89 |
| 4^        | 1.714,05 |
| 3^        | 1.642,32 |
| 2^        | 1.481,00 |
| 1^        | 1.341,00 |

**Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che:**

- **siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;**
- **siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.**

➤ **UNA TANTUM**

A copertura del periodo 1 giugno 2020 - 31 ottobre 2020, ai solli lavoratori in forza alla data del 17 novembre 2020 spetta un importo, da erogare con la retribuzione di dicembre 2020, o con le competenze di fine rapporto in caso di cessazione precedente a tale mese, determinato secondo la tabella seguente:

| categoria      | Euro   |
|----------------|--------|
| 9 <sup>^</sup> | 139,15 |
| 8 <sup>^</sup> | 125,20 |
| 7 <sup>^</sup> | 115,10 |
| 6 <sup>^</sup> | 107,25 |
| 5 <sup>^</sup> | 100,00 |
| 4 <sup>^</sup> | 93,35  |
| 3 <sup>^</sup> | 89,45  |
| 2 <sup>^</sup> | 93,65  |
| 1 <sup>^</sup> | 85,95  |

L'importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati (per es., maggiorazioni per il lavoro straordinario, ferie godute, indennità di malattia, ecc.).

Per i lavoratori part-time, l'importo sarà riproporzionato all'orario individuale.

L'una tantum è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L'importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) di occupazione, inclusi quelli in cui la prestazione è stata ridotta e/o sospesa con l'intervento degli ammortizzatori sociali. La frazione di mese superiore ai quindici giorni va considerata come mese intero.

L'una tantum non è dovuta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come per es.: aspettativa, congedo parentale, ecc. Viceversa, le giornate di assenza dal lavoro per cassa integrazione, malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 giugno 2020-31 ottobre 2020, con

pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto competente e integrazione obbligatoria a carico delle aziende, sono utili ai fini dell'una tantum.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate dovranno comunicare alle relative agenzie somministratrici l'importo spettante a tali lavoratori, da calcolare secondo le menzionate regole.

➤ **AZIENDE IN CRISI**

Le Parti hanno confermato per le **aziende in crisi** (quelle, a titolo esemplificativo, che: abbiano già registrato il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali; stiano usufruendo degli ammortizzatori sociali conservativi in via di esaurimento; siano interessate dal conclamato avvio delle procedure concorsuali) la possibilità di sottoscrivere intese che prevedano una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali definiti, con riallineamento dei medesimi agli importi previsti dal CCNL al termine del periodo di differimento.

La definizione delle intese dovrà avvenire con il coinvolgimento delle strutture territoriali dell'Associazione aderente a Confimi Impresa e delle Organizzazioni sindacali.

L'Area Lavoro e Relazioni industriali rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Con i miei più cordiali saluti.

Dott. Giuseppe Vaira



Allegato: Verbale di Accordo del 17 novembre 2020.